

bilire un trattamento economico migliore per i veterinari comunali richiamati, che hanno gradi inferiori con miseri assegni e privi d'indennità, ai quali è stato soppresso lo stipendio dai rispettivi comuni, mentre debbono provvedere al mantenimento proprio e delle loro famiglie ».

RISPOSTA. — « Il sottoscritto si associa alla risposta già data all'onorevole interrogante dal ministro della guerra, ritenendo non essere giustificata l'adozione di provvedimenti speciali in favore dei veterinari comunali, non essendovi motivo di assoggettarli a trattamento diverso da quello fatto a tutti gli altri funzionari dipendenti dagli Enti locali ed agli stessi impiegati dello Stato, coi decreti luogotenenziali dell'11 luglio e 31 agosto 1915, numeri 1064 e 1420.

« In virtù di tali disposizioni i veterinari comunali, quando rivestono il grado di ufficiale o di sottufficiale, hanno diritto a percepire lo stipendio maggiore — sia questo il civile o il militare — mentre invece quando non rivestono i gradi suddetti, hanno diritto a percepire intero lo stipendio civile oltre le competenze proprie del militare di truppa.

« E per quanto riguarda la lamentata soppressione di tale stipendio da parte dei comuni, sarebbe necessario che alla generica affermazione l'onorevole interrogante facesse seguire la indicazione di casi specifici per mettere in grado il Ministero di esplicitare la sua azione per costringere i comuni riluttanti alla stretta osservanza degli obblighi, cui sono tenuti per legge.

« Il sottosegretario di Stato

« CELESIA ».

Sciorati ed altri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Sulla inadempienza, che tutt'ora si lamenta, in ordine agli aumenti di stipendio ai professori delle scuole medie, stabiliti con legge 16 luglio 1914 e decorrenti dal 1° ottobre 1914; e sui provvedimenti atti a ristabilire il rispetto alla legge ed ai legittimi interessi degli insegnanti ».

RISPOSTA. — « L'articolo 50 della legge 16 luglio 1914, n. 679, stabilisce il principio che ad ogni insegnante di scuola media compete lo stipendio proporzionato alla sua anzianità di servizio; e determina il modo per elevare sino a questo limite gli stipendi, più bassi, goduti prima dagli insegnanti; modo che esigenze di Tesoro hanno imposto complicato e difficile in quanto non è stato

possibile stabilire che dal 1° ottobre 1915 gli insegnanti godessero senz'altro il nuovo stipendio, ma si è dovuto dar loro un assegno, che, di anno in anno dapprima, di biennio in biennio di poi, si trasforma in vero e proprio stipendio.

« Le ragioni di questa complicazione furono spiegate alla Camera dal ministro proponente, e, comunque, non possono oggi essere oggetto di discussione; oggi che il sistema è stabilito esplicitamente nella legge, di questa complicazione di lavoro occorre far cenno, visto che alla sua stregua deve valutarsi il lavoro compiuto e da compiere per parte dell'Amministrazione.

« Non si tratta di attribuire a ciascun insegnante una somma determinata, si tratta di accertare gli anni di servizio utili per ciascuno, cioè di fare per ciascuno, un accurato spoglio delle matricole, sceverando gli anni di servizio di ruolo da quelli non di ruolo, gli anni di servizio in scuole medie da quelli in altre scuole, computando le interruzioni a termini della legge sulle pensioni; è tutta la carriera di oltre novemila persone che deve essere riesaminata e vagliata ad un determinato fine; e per molti la carriera dura da trenta o quaranta anni. Quando si sia stabilita la anzianità di ciascuno, occorre determinare la carriera secondo la nuova legge, sino al momento in cui l'assegno personale scompaia e lo stipendio effettivo corrisponda a quello cui ha diritto l'insegnante per la sua anzianità; momento che per taluni si verifica nel 1922 visto che, per taluni, l'aumento di stipendio raggiunge le lire 3,500 e anche, sebbene in pochi casi, le lire 4,000.

« Nonostante la gravità di questo compito rimangono da emanare attualmente i provvedimenti per circa 1,500 insegnanti. Per la maggior parte in questi casi si tratta di insegnanti che, prima di passare allo Stato, hanno prestato servizio in scuole parreggiate divenute poi Regie; questo servizio, per l'articolo 53 della legge, può considerarsi utile verificandosi alcune condizioni; l'incertezza nella determinazione di queste condizioni, incertezza in parte dovuta alla espressione usata dal legislatore, in parte, e maggiore, dovuta alle svariate interpretazioni attribuite in passato ad espressioni consimili, ha reso necessario richiedere il parere del Consiglio di Stato. E, ottenutolo; fu necessario richiedere agli insegnanti i documenti necessari a determinare il valore dei servizi prestati; ciò che fu fatto nel novembre scorso; e, incredibile a dirsi, molti